

COMUNE di EMPOLI

REGOLAMENTO

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Approvato con deliberazione comunale n. 7 del 31/01/2005 e modificato con

deliberazione CC n. 42 del 15/05/2006 deliberazione CC n. 33 del 19/04/2010 deliberazione CC n. 100 del 18/11/2019

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITA'

- 1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n.14 ed in attuazione dell'Art.18 dello Statuto del Comune di Empoli, è istituita la Commissione Pari Opportunità per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.
- 2. La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo, di proposta, di progettazione e di controllo del Consiglio e della Giunta Comunali, volto a dare espressione alla differenza di genere ed alla valorizzazione della soggettività femminile.
- 3. L'attività della Commissione attua in particolare gli obiettivi di:
- valorizzazione del punto di vista femminile, porre al centro della politica la soggettività femminile;
- dare poteri e responsabilità alle donne ;
- scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro;
- 4. La Commissione, pur uniformandosi al funzionamento delle Commissioni consiliari, esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune e le donne elette nelle istituzioni.

ART. 2

COMPETENZE

- 1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità in relazione all'attività del Comune di Empoli :
 - promuove l'ottica di genere nell'attività e nella programmazione del Comune...
 - ha facoltà di emettere pareri su ogni atto di competenza del Consiglio e della Giunta, quando questi abbiano rilevanza diretta od indiretta sulla condizione femminile, atti che saranno inviati d'ufficio alla Commissione;
 - può chiedere al Consiglio e alla giunta il riesame di un atto deliberativo se ritenuto in contrasto con i principi di parità e pari opportunità. Gli organi in questione forniscono risposta, attraverso il Presidente del Consiglio o il Sindaco, entro un termine di 30 giorni, sull'ammissibilità della richiesta.
 - propone al Consiglio e alla Giunta provvedimenti e progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
 - promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine in Enti Aziende ed istituzioni di competenza comunale;
 - collabora con il Comitato d'Ente pari opportunità al fine di superare ogni eventuale condizione di svantaggio del personale femminile in servizio presso il Comune.
- 2. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:

- svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale, diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni.
- valuta lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
- presenta proposte alla Commissione Regionale Pari Opportunità per l'adeguamento della legislazione regionale in atto;
- promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei processi e nei luoghi decisionali della società e delle istituzioni, - promuove, altresì, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere che nel campo del saper fare;
- favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni.
- promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate, contrastando in particolare ogni violazione dei diritti umani.
- 3. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli enti e organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello circondariale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- 4. E' comunque interesse della commissione promuovere idee e progetti tesi a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico;
- 5. La Commissione promuove attività di sensibilizzazione della popolazione in ordine a i temi trattati dalla stessa.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITA'

- 1. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura, che verrà trasmessa ogni anno entro il 31 Marzo al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco.
- 2. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione della relazione ai consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

ART. 4

COMPOSIZIONE E DURATA

- 1. La Commissione è composta da :
 - una rappresentante di sesso femminile di ciascun gruppo consiliare designata dal gruppo stesso con apposita comunicazione.
 - La designazione potrà indifferentemente essere rivolta a una consigliera comunale oppure ad altra rappresentante esterna al Consiglio comunale.
 - Unitamente alla designazione dovrà essere presentata l'accettazione della carica da parte del soggetto designato;
 - l'assessore alle Pari Opportunità;
 - una rappresentante della Consulta degli stranieri ove presente;
 - la rappresentante dell' organismo di parità istituito nell' Ente;

- le 10 componenti scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.
- 2. Sono invitate permanenti, senza diritto di voto, tutte le consigliere elette nel Consiglio Comunale.
- 3. L'Ufficio Segreteria Generale istruisce la procedura per la nomina delle dieci componenti, attraverso un bando, da realizzare di norma entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio comunale.
- 4. Le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili negli ambiti indicati nel comma 1 del presente articolo, devono pervenire al Presidente del Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
- 5. L'elenco istruito dall'Ufficio Segreteria Generale viene inviato alla Commissione Affari Generali che, con votazione all'unanimità, provvede a stilare la graduatoria tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente. La proposta è sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale.
- 6. Dalla graduatoria approvata in Consiglio Comunale si attinge per eventuali sostituzioni nel corso del mandato.

ART. 5

INSEDIAMENTO E DURATA

- 1. Sulla base della procedura prevista dall'Art. 5, il Presidente del Consiglio nomina le componenti della Commissione.
- 2. La prima riunione della Commissione è convocata entro 30 giorni dalla nomina ed insediata dal Presidente del Consiglio Comunale.
- 3. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

ART. 6

ELEZIONE DELLA PRESIDENTE E DELLA VICEPRESIDENTE

- 1. La Presidente è eletta tra le componenti della commissione, nella prima seduta della Commissione a scrutinio segreto, a maggioranza delle proprie componenti. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra le due componenti più votate. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente la Commissaria più anziana di età.
- 2. La Vice Presidente è eletta tra le componenti della Commissione, con le stesse modalità previste per l'elezione della Presidente.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE E DELLA VICEPRESIDENTE

1. La Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale; convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina tutte le attività.

- 2. La Vice Presidente sostituisce la Presidente nel coordinamento della Commissione in caso di sua assenza o di impedimento.
- 3. La Presidente affida compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della Commissione in relazione alle particolari competenze delle stesse.

ART. 8

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione viene convocata secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qual volta la Presidente o un quinto delle componenti lo richiedano.
- 2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.
- 3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
- 4. La seduta della Commissione è valida, se è presente un terzo delle componenti. In caso di votazione è richiesta la presenza della metà delle componenti.
- 5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
- 6. Entro e non oltre la terza seduta, su proposta della Presidente la commissione fissa gli indirizzi e i temi che saranno trattati nell'arco della consiliatura, nel rispetto delle finalità individuate dal presente regolamento, e redige il programma annuale delle attività.
- 7. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche consulenti sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

ART. 9 DECISIONI DELLA COMMISSIONE

- 1. La Commissione vota le proprie decisioni con voto palese.
- 2. Per l'espressione dei pareri si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale in ordine ai pareri delle commissioni.
- 3. L'assunzione da parte del Consiglio e della Giunta comunale di detti atti in difformità dal parere reso dalla Commissione comporta l'obbligo di motivazione.

ART. 10

DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza della commissaria, di cui viene data comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede alla sostituzione attingendo dalla graduatoria prevista all'art. 5, comma 5.

ART. 11

NORMA FINANZIARIA

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, fatto salvo che per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità ed i relativi costi per cui vale quanto in vigore per tutte le Commissioni consiliari, è assegnato alla Commissione un fondo annuale da quantificare sulla base della programmazione d'intesa tra la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco.

2. La gestione del fondo è affidata al dirigente del Settore Affari Generali.

ART.12

STRUTTURA

- 1. La Commissione Pari Opportunità nel suo funzionamento è supportata dal personale dell'Ufficio Segreteria Generale.
- 2. Alla Commissione sono inoltre assegnati locali e strutture adeguati al suo funzionamento.

ART.13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.